

“REGOLAMENTO RECANTE I CRITERI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO GRATUITO DA PARTE DEL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DELLA REGIONE SARDEGNA”.

Approvato con Decreto 4 del 08.08.2023

Articolo 1

Disposizioni generali e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio gratuito e della contestuale autorizzazione all'utilizzo del logo del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Sardegna, di seguito denominato “Garante”, a favore di soggetti terzi, pubblici o privati.

Articolo 2

Definizione di patrocinio

1. Per patrocinio si intende il riconoscimento, la promozione o la tutela riconosciuta dal Garante ad eventi organizzati da soggetti terzi, ritenuti meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, ricreative, sportive, artistiche e sociali, direttamente attinenti alla missione istituzionale del Garante.

2. Per evento si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: un convegno, un congresso, un seminario, un corso, un'attività di formazione, un progetto, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere).

3. La concessione del patrocinio non ha carattere oneroso per il Garante e non comporta benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.

4. Il patrocinio è concesso esclusivamente ad una singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente o utilizzato a fini certificativi o per altri effetti giuridici.

5. È vietata la concessione del patrocinio per iniziative che abbiano finalità di lucro.

Articolo 3

Soggetti beneficiari

1. Il patrocinio come sopra definito è concesso a favore di enti pubblici o soggetti privati diversi dalle persone fisiche operanti nel territorio della Sardegna. Il patrocinio è diretto a sostenere le iniziative, le manifestazioni o le attività, non finalizzate al perseguimento di lucro, rientranti nelle materie di competenza del Garante¹.

Articolo 4

Presentazione delle istanze

1. I soggetti interessati, al fine di ottenere la concessione del patrocinio, inoltrano una domanda indirizzata al Garante, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o Associazione proponente.

2. La domanda deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata; tuttavia l'Ufficio, compatibilmente con le contingenti esigenze organizzative, si riserva di valutare anche le richieste pervenute fuori dai predetti termini, purché il procedimento possa concludersi prima della realizzazione dell'evento.

3. La domanda può essere inoltrata via e-mail all'indirizzo garanteinfanzia@consregsardegna.it oppure via pec all'indirizzo garanteinfanzia@pec.crsardegna.it, redatta in carta semplice mediante la compilazione del modulo predisposto dall'Ufficio del Garante e reperibile sul sito:

<https://www.consregsardegna.it/XVIILegislatura/relazioni-con-i-cittadini/autorita-di-garanzia/Garante-regionale-per-linfanzia-e-ladolescenza/>

4. La domanda deve obbligatoriamente contenere tutte le informazioni, la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica) nonché illustrare in modo esaustivo contenuti, finalità, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata. L'istanza deve altresì riportare la dichiarazione, da parte del richiedente, che il Garante è sollevato da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti o omissioni derivanti dall'iniziativa.

Articolo 5

Procedimento - Istruttoria e valutazione delle istanze

1. L'Ufficio di Segreteria del Garante svolge l'istruttoria e la valutazione delle istanze di patrocinio pervenute.

2. L'Ufficio, verificata la tempestività e la completezza documentale e, richieste eventuali integrazioni o chiarimenti ritenuti necessari, valuta l'istanza sulla base della coerenza dei contenuti e delle finalità dell'iniziativa con i fini istituzionali del Garante, tenendo conto altresì:

- della rilevanza dell'iniziativa con riferimento agli obiettivi istituzionali e ai compiti del Garante;
- del particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
- dell'interesse generale del Garante all'iniziativa.

3. A conclusione dell'istruttoria, il responsabile dell'Ufficio di Segreteria sottopone al Garante la proposta relativa all'ammissibilità della domanda.

4. in caso di irregolarità della domanda l'interessato, su richiesta degli uffici, provvede alla sua regolarizzazione nel termine di quindici giorni, decorsi i quali la domanda è dichiarata irricevibile.

Articolo 6

Casi di esclusione

Non possono beneficiare del patrocinio:

- a) le iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Garante;

- b) le iniziative promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamenti della propria struttura organizzativa;
- c) le iniziative che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- d) le iniziative che hanno come scopo la promozione di interessi esclusivamente privati;
- e) le iniziative che direttamente o indirettamente siano lesive dell'immagine del Garante.

Articolo 7

Concessione del patrocinio

1. Il Garante adotta con proprio decreto il provvedimento di concessione o di diniego del patrocinio.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito della concessione del patrocinio.
3. Il provvedimento di concessione o di diniego del patrocinio viene comunicato al richiedente entro quindici giorni dalla sua adozione.
4. La mancata comunicazione dell'accoglimento dell'istanza equivale al diniego.

Articolo 8

Obblighi dei patrocinati

1. I promotori e gli organizzatori dell'iniziativa che ottiene il patrocinio del Garante sono autorizzati formalmente al patrocinio e a farne menzione negli atti solo dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte del Garante.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di promozione e pubblicizzazione dell'iniziativa (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Sardegna.
3. Il logo istituzionale della Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza deve essere apposto sul materiale indicato al comma 2 in adeguata evidenza con l'integrazione del testo "con il patrocinio di" e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri enti o organismi pubblici patrocinatori dell'iniziativa.
4. Prima di procedere alla pubblicazione e diffusione del materiale indicato al comma 2, il richiedente deve sottoporre le bozze all'Ufficio del Garante per i controlli di conformità.

Art. 9

Sanzioni

1. Il Garante si riserva di recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e richiamate nel provvedimento di concessione.
2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura

"patrocinio", ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini da parte del Garante per un periodo massimo di due anni, fatto salvo il riscontro di eventuali ulteriori responsabilità di ordine civile e penale.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella pagina web del Garante del sito istituzionale del Consiglio regionale della Sardegna.